



NOTAIO
MASSIMO
VETROMILE RICCIULLI

Repertorio n.5463

Raccolta n.4220 -----

----- **VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI** -----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore diciotto e venti minuti. -----

----- (27 novembre 2024) -----

In Cologno Monzese (MI), via Visconti n. 4/6, nel mio studio. -
Avanti a me Avv. Massimo Vetromile Ricciulli, Notaio in Cologno Monzese, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, -----

----- **È PRESENTE** -----

Barbara ARCHETTI nata ad Arona (VA) il giorno 1 dicembre 1971, cittadina italiana, domiciliata per la carica ove appresso, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione: -----

"VENTO DI TERRA ETS", con sede legale in Rozzano (MI), via Arno n. 22, Codice Fiscale 97433780158, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). -----

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea degli associati della predetta Associazione, convocata in questo giorno, luogo e ora nelle forme prescritte dallo statuto della stessa associazione, per discutere e decidere in seduta straordinaria sul seguente -----

----- **ORDINE DEL GIORNO** -----

1. Cambio sede legale e relative modifiche statutarie; -----
2. Varie ed eventuali. -----

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue. -----

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, nella qualità, la comparente Barbara ARCHETTI, la quale, -----

----- **DICHIARA** -----

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata, in conformità all'art. 15 dello statuto associativo, secondo le modalità ivi previste, prevedendo il suo svolgimento anche mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi del medesimo art. 15 del vigente statuto sociale; -----

- che sono presenti e/o audio-video collegati ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto associativo, in proprio o giuste deleghe che restano acquisite agli atti sociali, i soci, distintamente indicati nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A", in misura superiore al quorum deliberativo di 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto di cui all'art. 15 del vigente statuto associativo; -----

- che del Consiglio Direttivo sono presenti, oltre a sé medesima Presidente, i consiglieri signori Serena BALDINI e Fabrizio EVA, entrambi in collegamento audio e video; sono assenti giustificati i consiglieri signori Dario FRANCHETTI e Antonio PENZO; -----

Registrato

a Milano - DP I

il 05 dicembre 2024

n. 94320

Serie 1T

pagati € 200,00

- che è presente in audio-video collegamento l'organo di controllo in persona di Michele Matteo ROMANO, nato a Milano (MI) il giorno 8 ottobre 1947; -----

- che i presenti non hanno da muovere eccezioni in merito alla costituzione dell'assemblea e hanno dichiarato di essere sufficientemente informati in ordine al tema posto all'ordine del giorno; -----

- che, pertanto, questa assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare. -----

Passando, alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente chiarisce le ragioni per le quali si rende necessario il trasferimento della sede legale della società da Rozzano (MI), via Arno n. 22, a Milano (MI), via Friuli n. 26/A, con conseguente adeguamento del relativo articolo dello statuto associativo. -----

Dopo esauriente discussione, il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare. -----

L'Assemblea con il voto favorevole di tutti gli associati presenti, all'unanimità, nessuno contrario od astenuto e con voto espresso in modo palese mediante alzata di mano, -----

DELIBERA -----

- di trasferire la sede legale della società da Rozzano (MI) a Milano (MI), via Friuli n. 26/A, e di prendere atto che l'articolo 2 dello statuto associativo rimane adeguato come segue: -----

"Articolo 2 -----

(Sede) -----

L'Associazione ha sede in Milano (MI), opera in Italia e all'estero e può quindi istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località. Le variazioni di sede entro i limiti della città di Milano non necessitano di modifica statutaria."; -----

2) di attribuire al Presidente ogni più ampio potere per dare esecuzione alle deliberazioni testè assunte. -----

Null'altro essendovi da deliberare e non richiedendo nessuno dei presenti la parola, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore diciotto e trentacinque minuti. -----

Il presidente dell'assemblea precisa che il sistema di collegamento remoto adottato ha consentito: -----

- il rispetto del metodo collegiale, dei principi di buona fede e del principio di parità tra soci; -----

- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione in relazione a quanto trattato nell'ordine del giorno.

Io notaio, quale soggetto verbalizzante, attesto che il sistema di collegamento mi ha permesso di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. -----

La comparente consegna a me notaio lo statuto associativo nella sua forma aggiornata per allegarlo al presente atto sotto la lettera "B". -----

La comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto

allegato. -----


Le spese del presente verbale sono a carico dell'ente. -----

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura unitamente a quanto allegato alla comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà. -----

Lo stesso consta di due fogli scritti su cinque pagine e in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e in minima parte da me notaio. Sottoscritto alle ore diciotto e quaranta minuti -----


F.to: ARCHETTI Barbara -----

F.to: Massimo Vetromile Ricciulli Notaio (Impronta Sigillo) --



Al. n. 5463/22

SOCI	PRESENZA
Massimo Annibale Rossi	Delega MARINA BOZZA PRESENTE
Gabriele Arosio	ASSENTE
Paolo Ballerio	PRESENTE
Dario Franchetti	Delega ALESSANDRA CARTA PRESENTE
Barbara Archetti	PRESENTE
Baldini Serena	PRESENTE
Mariagrazia Dentoni	Delega PAOLO BAUMEIO PRESENTE
Casati Pietro	ASSENTE
Diego Torriani	Delega LAURA GALLO
Federica Vittori	As' Delega ULRICO GIOVANNI PRESENTE
Palatella Annalisa	Delega BEATRICE PENZO PRESENTE
Raffaele Spiga	Delega GIOVANNI URRO
Bianca Davalle	ASSENTE
Rosanna Tommasi	ASSENTE
Fabrizio Eva	PRESENTE
Abdel Salam Kharma	ASSENTE
Neria Costa	PRESENTE
Giovanni Urro	PRESENTE
Stefano Crespi Reghizzi	Delega ALESSANDRA CARTA PRESENTE
Antonio Penzo	Delega MARINA BOZZA PRESENTE
Gianluigi Zuffi	Delega NERIA COSTA PRESENTE
Anna Biffi	ASSENTE
Alessandra Carta	PRESENTE
Emanuela di Miero	Delega ALESSANDRA CARTA PRESENTE
Marina Bozza	PRESENTE
Beatrice Penzo	PRESENTE
Laura Gallo	PRESENTE



Barbara Archetti



NOTAIO
MASSIMO
VETROMILE RICCIULLI

Allegato "B" al rep. n.5463/4220 -----

----- STATUTO -----

----- TITOLO I -----

----- Costituzione e Sede -----

----- Articolo 1 (Costituzione) -----

È costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modifiche, l'associazione senza fine di lucro denominata: -----

----- **"VENTO DI TERRA ETS"** -----

di seguito denominata semplicemente Associazione. L'Associazione utilizzerà, nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo settore " o l'acronimo "ETS" che è obbligatorio ed è subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. -----

----- Articolo 2 -----

----- (Sede) -----

L'Associazione ha sede in Milano (MI), opera in Italia e all'estero e può quindi istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località. Le variazioni di sede entro i limiti della città di Milano non necessitano di modifica statutaria. -----

----- Articolo 3 -----

----- (Durata) -----

La durata dell'Associazione è illimitata. -----

----- TITOLO II -----

----- Finalità e Funzioni -----

----- Articolo 4 (Scopi) -----

1. L'Associazione persegue, senza fine di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. L'Associazione è un'organizzazione laica che opera in modo democratico e senza distinzioni di ordine politico, religioso, etnico, nel rispetto delle pari opportunità, delle differenze di genere e dei diritti umani. L'Associazione avrà particolare riguardo per l'accoglienza e la promozione umana, comprese tutte le attività specificate nel presente Statuto. -----

2. L'Associazione non potrà sviluppare rapporti di dipendenza, con enti con finalità di lucro, né essere collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro. -----

----- Articolo 5 (Modalità operative) -----

L'Associazione, là dove è presente ed opera, svolgerà la propria attività sempre attenta ai bisogni del territorio e in stretta, costante relazione con le istituzioni pubbliche e private (tra

cui università e centri di ricerca), civili e religiose e in generale le organizzazioni del Terzo Settore, mirando allo sviluppo di comunità e al lavoro di rete in un'ottica di sostenibilità economica ed ambientale. -----

----- Articolo 6 (Attività) -----

L'Associazione per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale, in Italia e all'estero, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore: -----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; -----

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; -----

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; -----

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; -----

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; -----

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; -----

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. -----

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale realizzare: -----

- interventi di sostegno e rafforzamento dei sistemi di istruzione, inclusi la ristrutturazione degli edifici scolastici e la formazione del personale educativo; -----

- programmi di educazione formale, informale e non formale; --
- interventi socio-educativi e di formazione; -----
- programmi di assistenza e protezione di rifugiati, profughi, sfollati e vittime di persecuzione e discriminazione; -----
- programmi di sviluppo socio-economico ispirati a modelli di economia sociale e solidale; -----
- promozione e realizzazione di programmi di turismo responsabile; -----
- realizzazione di strutture in architettura bioclimatica (scuole, centri polifunzionali, ecc); -----
- programmi di supporto psico-sociale e assistenza sociale e sanitaria; -----
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. -

Nel promuovere le attività sopra elencate l'associazione adotta, tra gli altri, anche i seguenti approcci: -----

1. sviluppo di comunità in un'ottica di piena valorizzazione delle risorse locali e di pari dignità delle controparti -----
2. ricerca azione -----
3. progettazione partecipata -----
4. promozione delle pari opportunità e di processi inclusivi che valorizzino le differenze. -----

L'associazione opera sviluppando reti locali sia in Italia, sia nei paesi partner, con il coinvolgimento di enti territoriali, locali, associazioni religiose e laiche al fine di attivare canali di scambio in termini di risorse, metodologici, tecnologici e culturali. -----

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. -----

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la sollecitazione al pubblico, quali a titolo esemplificativo l'organizzazione di eventi, cene sociali ecc., la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico ed in conformità al disposto legislativo. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle

condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. -
I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell'attività di
volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

----- TITOLO III -----

----- Personale e Strutture -----

----- Articolo 7 (Personale) -----

Per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali,
l'Associazione si può avvalere di dipendenti, collaboratori,
apprendisti e di personale assunto anche in regime di
convenzione nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge.
L'Associazione può inoltre avvalersi della collaborazione e
delle prestazioni d'opera di professionisti, di stagisti e
tirocinanti e di altre organizzazioni con cui potrà stipulare
apposite convenzioni.

----- Articolo 8 (Strutture di servizio) -----

L'Associazione può gestire strutture, anche se non di sua
proprietà, per il conseguimento delle finalità statutarie. Ogni
struttura di servizio creata per il raggiungimento delle
suddette finalità, sarà regolata da uno specifico Regolamento
e/o da un apposito atto di delega predisposti ed approvati dal
Consiglio Direttivo.

Per quelle strutture per le quali si rende necessaria la nomina
di un apposito Comitato Esecutivo, lo specifico regolamento e/o
l'atto di delega indicherà il numero dei membri ed i poteri dei
comitati esecutivi stessi. Con apposita delibera il Consiglio
Direttivo nominerà i componenti di ciascun Comitato Esecutivo.

----- TITOLO IV -----

----- Patrimonio ed Entrate -----

----- Articolo 9 (Potere di disposizione sui beni) -----

1. L'Associazione potrà acquistare e vendere beni immobili e
mobili anche registrati.

2. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera,
con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e a
maggioranza semplice, circa gli atti di straordinaria
amministrazione che riguardino la cessione di beni mobili e/o
immobili in patrimonio dell'Associazione che siano di rilevante
entità.

----- Articolo 10 -----

----- (Patrimonio) -----

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili
e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo,
ad incremento del patrimonio stesso e quindi da elargizioni,
eredità, donazioni o contributi da parte di enti pubblici e
privati, o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione e da
quanto altro potrà possedere a qualsiasi titolo.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione
ordinariamente dispone delle seguenti entrate: -----

a) quote e contributi degli associati; -----

b) contributi, sovvenzioni ed apporti, anche in regime di

convenzione o di accreditamento, da parte di Amministrazioni pubbliche; -----

c) contributi o sovvenzioni di organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere; -----

d) contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali; -----

e) eredità, lasciti e donazioni di persone fisiche o giuridiche non direttamente destinate al patrimonio; -----

f) erogazioni liberali e entrate da raccolte fondi; -----

g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale; -----

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento e da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale; -----

i) redditi derivanti dal suo patrimonio. -----

3. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

----- TITOLO V -----

----- Soci -----

----- Articolo 11 (Diritti e doveri dei soci) -----

1. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche, gli enti di qualsiasi natura, senza distinzione di nazionalità o cittadinanza, età, estrazione sociale, culturale e fede religiosa che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo. -----

2. I soci s'impegnano a partecipare effettivamente alla vita e alle iniziative dell'Associazione, contribuendo così a conseguire un suo organico sviluppo e a perseguirne le finalità. Si impegnano inoltre ad osservare lo Statuto, Il Codice Etico, le deliberazioni degli organi sociali ed i regolamenti dell'Associazione. -----

3. Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota di versamento minimo obbligatorio, denominata quota socio, per mantenere la qualifica di socio. In caso di inadempienza, la qualifica di socio decadrà a partire dal 31 dicembre dell'anno solare successivo e sarà ratificata dal Consiglio Direttivo. La partecipazione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota socio. -----

4. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo della quota

socio, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. -----

5. L'effettività del rapporto associativo è garantita dall'espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa, prevedendo tra l'altro per i soci i seguenti diritti: -----

a) partecipare ed esprimere il proprio voto in seno all'Assemblea; -----

b) concorrere all'elezione ed essere eletto negli organi associativi; -----

c) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; -----

d) recedere dall'Associazione; -----

e) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; -----

f) approvare e modificare lo Statuto, Codice Etico e gli eventuali regolamenti dell'Associazione; -----

g) consultare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione. -----

----- Articolo 12 (Ammissione, esclusione e recesso) -----

1. Chi desidera diventare socio dell'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, specificando le proprie generalità se si tratta di persona fisica. -----

Se la domanda è inoltrata da persona giuridica, Associazione o ente, essa deve contenere: -----

a) la denominazione o ragione sociale, la sede, la descrizione dell'attività svolta; -----

b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda; -----

c) l'organo che ha autorizzato la domanda. Alla domanda dovrà essere allegata la copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto nonché copia della delibera dell'organo che ha autorizzato la domanda. -----

Gli aspiranti soci devono dichiarare di conoscere e accettare le norme contenute nello Statuto e nel Codice Etico dell'Associazione nonché l'eventuale regolamento interno. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo, deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere, con lettera inviata al Presidente dell'Associazione, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. -----

2. Ogni socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di dimettersi dal novero dei membri dell'Associazione. -----

3. La perdita della qualità di socio si ha per: -----

a) recesso volontario, da comunicarsi al Consiglio Direttivo; -

- b) esclusione per inosservanza delle norme del presente Statuto, del Codice Etico, dell'eventuale Regolamento interno e delle delibere del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea; -----
- c) esclusione in presenza di gravi motivi, quali ad esempio comportamenti violenti, offensivi o comunque lesivi dell'immagine dell'Associazione; -----
- d) esclusione per mancato versamento della quota associativa a partire dal 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello del versamento; -----
- e) decesso. -----

L'esclusione del socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione adottata a maggioranza. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato escluso. Il socio escluso, entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera inviata al Presidente dell'Associazione. -----

----- TITOLO VI -----

----- Organi dell'Associazione -----

----- Articolo 13 (Organi) -----

Sono organi dell'Associazione: -----

- l'Assemblea dei Soci; -----
- il Consiglio Direttivo; -----
- il Presidente; -----
- l'Organo di Controllo; -----
- Revisore Legale dei Conti. -----

Articolo 14 (Assemblea dei soci) -----

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun socio ha diritto a un voto. -----

Sono competenze dell'Assemblea ordinaria: -----

- a) delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; -----
- b) nominare e revocare i componenti degli organi sociali, incluso il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o dell'Organo di Controllo; -----
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -----
- d) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; --
- e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo, e quando ne ricorrano gli obblighi di legge, il bilancio sociale; -----
- f) approvare e modificare il Codice Etico ed eventuali Regolamenti interni; -----
- g) deliberare sulle altre questioni attinenti all'Associazione e riservate alla sua competenza dal presente Statuto e dal Regolamento interno o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; -----
- h) deliberare sull'esclusione da Socio assunta dal Consiglio Direttivo. -----

Sono competenze dell'Assemblea straordinaria: -----
a) deliberare le modifiche allo Statuto; -----
b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; -----
c) deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge. -----

Articolo 15 (Modalità di convocazione e funzionamento
----- dell'Assemblea) -----

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione. -----

L'Assemblea viene convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta formale del Consiglio Direttivo o di un numero di soci pari almeno ad un terzo. In caso di richiesta formale di convocazione, il Presidente ha l'obbligo di convocarla entro un termine di quaranta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. -----

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea è altresì validamente costituita anche senza formalità di convocazione, quando sia rappresentata l'intera compagine sociale e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo. -----

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti e che ad essi sia riconosciuta piena partecipazione e diritto di voto. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea validamente costituita. Per l'Assemblea straordinaria che modifica lo Statuto, o delibera su fusione, scissione, trasformazione dell'associazione o sul suo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio, occorre la presenza di almeno 3/4 dei soci, aventi diritto, e il voto favorevole della maggioranza

dei presenti. -----

----- Articolo 16 (Consiglio Direttivo) -----

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'Associazione ed è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compie tutti gli atti necessari per l'attuazione dello Statuto, oltre ad ogni altra operazione necessaria al raggiungimento degli scopi sociali, nell'ambito delle delibere e delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati. -----

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 soci. Nel numero dei componenti il Consiglio è compreso il Presidente. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. -----

3. La durata in carica del Consiglio Direttivo è di tre anni. -

4. In caso di dimissioni, impedimento permanente o definitiva decadenza di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci procede alla sua sostituzione nominando un consigliere tra i soci resisi disponibili. -----

Il consigliere così nominato scade con gli altri consiglieri. -

5. Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori, o la maggioranza in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio e l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo è convocata senza indugio da uno qualsiasi degli amministratori uscenti o dall'organo di controllo, se nominato. -----

6. Ai consiglieri, se deliberato dall'Assemblea, spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro incarico e un compenso per il loro ufficio, nel rispetto dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017. -----

Articolo 17 (Competenze e funzionamento del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione collegialmente ed ha le seguenti competenze: -----

a) gestire le attività funzionali alla realizzazione delle strategie e programmi dell'associazione; -----

b) gestire le risorse fisiche e finanziarie per il perseguimento degli obiettivi associativi e per la realizzazione dei piani di lavoro; -----

c) nominare il Vice Presidente; -----

d) contrattare e gestire il personale impiegato nell'Associazione in Italia ed all'estero; -----

e) predisporre eventuali Regolamenti interni ed il Codice Etico da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione; -----

- f) proporre le modifiche allo Statuto, al Codice Etico e ai Regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea per la loro approvazione; -----
- g) predisporre un programma delle attività da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione e verificarne la sua attuazione; -----
- h) Predisporre e presenta all'Assemblea per definitiva approvazione le bozze di Bilancio di esercizio, preventivo e consuntivo, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte; -----
- i) predisporre, per libera determinazione o per obblighi di legge, e presentare all'Assemblea per sua approvazione, il bilancio sociale, tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte; -----
- l) convocare le Assemblee, definendone l'ordine del giorno; ----
- m) deliberare in merito alle domande di ammissione a socio, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e, nel caso, motivarne il rigetto, dandone comunicazione all'Assemblea; -----
- n) Individuare e stabilire le modalità di svolgimento di eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; -----
- o) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione; -----
- p) definire, ogni anno, l'entità della quota associativa, revisionare gli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario, salvo ratifica dell'Assemblea; -----
- q) deliberare a maggioranza assoluta dei componenti l'esclusione dell'associato a norma del presente Statuto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti; -----
- r) instaurare collaborazioni e partenariati con altri enti; ----
- s) deliberare la costituzione, la partecipazione alla costituzione, l'associazione, l'affiliazione, la federazione ad altri enti, consorzi, ATS ect...; -----
- t) la sovvenzione il versamento di contributi, l'effettuazione di donazioni in favore di altri enti ed istituzioni ai sensi e nei limiti di cui al presente Statuto; -----
- u) decide l'istituzione e lo scioglimento di sedi secondarie e ne informa l'Assemblea. -----
- v) conferisce e revoca atti di delega, conferendo i relativi poteri necessari, riservandosi in qualunque momento la facoltà di revoca. -----
- z) deliberare acquisti, locazioni, comodati, accettare

sovvenzioni, donazioni o lasciti testamentari. -----

Il Consiglio Direttivo può delegare sue competenze e funzioni ad uno o più tra i suoi membri. -----

2. Si decade dalla carica di membro del Consiglio Direttivo in caso: di perdita dei requisiti di eleggibilità, di dimissioni, di gravi motivi che comportino l'esclusione dalla qualifica di socio, di eventuale ed insanabile conflitto di interessi. La pronuncia di decadenza dei singoli membri viene emessa dal Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato. Contro tale provvedimento, il socio consigliere interessato può adire l'Autorità Giudiziaria. -----

3. Per gravi inadempienze o violazioni dello Statuto e/o del Codice Etico commesse dal Consiglio Direttivo in carica o da uno dei suoi consiglieri, su richiesta di 1/3 dei soci, l'Assemblea con la maggioranza assoluta dei soci può dichiarare la decadenza del Consigliere interessato e dell'intero Consiglio Direttivo e, in questo caso, contestualmente, eleggere il nuovo Consiglio. -----

4. Le convocazioni del Consiglio Direttivo vengono effettuate dal Presidente o da tre consiglieri, con un preavviso di almeno tre giorni, tramite comunicazione scritta con tutti i mezzi utili. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. -----

5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono adottate a maggioranza assoluta dei membri presenti del Consiglio stesso. In caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

----- Articolo 18 - (Presidente) -----

1. II Presidente viene eletto dall'Assemblea fra i componenti il Consiglio Direttivo. -----

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso. -----

3. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, ogni atto burocratico, finanziario ed amministrativo necessario per la vita associativa. La sua firma obbliga l'Associazione senza che occorra produrre la deliberazione del Consiglio Direttivo. -----

4. In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma, in tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo. --

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, vigila sul buon andamento amministrativo, è responsabile dell'attuazione degli scopi dell'Associazione, verifica l'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la

necessità. -----

6. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e del bilancio sociale, da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni. -----

7. In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente dell'associazione. --

----- Articolo 19 - (Organo di controllo) -----

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. -- Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. -----

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato. ----- Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato. -----

----- Articolo 20 - (Revisore legale dei conti) -----

L'Assemblea nomina, di sua iniziativa, per obblighi derivanti dalle proprie attività o al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale. In alternativa, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del Codice del Terzo Settore, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze. -- Nel caso in cui l'Organo di controllo, incaricato della revisione legale dei conti, sia un Collegio, lo stesso deve essere composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi. L'Organo di controllo incaricato della revisione legale dei conti o il Revisore Legale dei Conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato. -----

----- TITOLO VII -----

----- Libri sociali -----

----- Articolo 21 (Libri) -----

Oltre alle scritture contabili e al bilancio, devono essere tenuti i seguenti libri sociali obbligatori: -----

- libro dei soci; -----
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017. -----

----- TITOLO VIII -----

----- Bilancio -----

----- Articolo 22 (Bilancio) -----

Circa il bilancio consuntivo, preventivo e sociale, si dispone quanto segue: -----

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. -----
2. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio direttivo, i bilanci - preventivo e consuntivo - da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. -----
3. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, tale Organo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. -----

----- Articolo 23 (Utili o avanzi di gestione) -----

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa. -----
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. -----

----- TITOLO IX -----

----- Scioglimento dell'Associazione -----

----- Articolo 24 (Devoluzione dei beni) -----

In caso di scioglimento (cessazione, estinzione o soppressione dell'Associazione) per qualunque causa, l'Assemblea nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a

uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. -----

----- TITOLO X -----

----- Disposizioni finali -----

----- Articolo 25 (Rinvio ad altre norme) -----

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. -----

F.to: ARCHETTI Barbara -----

F.to: Massimo Vetromile Ricciulli Notaio (Impronta Sigillo) --

La presente copia realizzata con sistema elettronico composta di n. 19 facciate, oltre la presente, è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito dalla legge

Cologno Monzese, li 05 dicembre 2024

Avv. Massimo Vetromile Ricciulli Notaio